

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> <b>NQ/R21422</b>	<b>UNITÀ</b> <b>20</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE CAMPANIA</b>	<b>SPC. REL-AMB-E-35043</b> <b>Annexo 1</b>	
	<b>PROGETTO ISPEZIONABILITÀ TRATTA NOLA-ANGRI:</b> <b>Var. Met. 4105451 San Felice a Canello – Angri per</b> <b>inserimento area trappola di Angri</b> <b>DN 600 (24”), DP 24 bar</b>	Pagina 1 di 15	<b>Rev.</b> <b>1</b>

Rif. TFM: 011-PJM16-023-20-RB-E-5043\_ANNESSE 1

**ISPEZIONABILITÀ TRATTA NOLA-ANGRI**  
**DN 600 (24”), DP 24 bar**  
**Interventi per ispezionabilità**  
**tratta NOLA-ANGRI sui METANODOTTI:**

**4105301 – Der. San Felice a Canello – Nola**  
**4105451 – Met. S.Felice a Canello-Angri**  
**4105347 – Met. S.Felice a C-Angri 2° trat.**  
**4105348 – Met. S.Felice a C-Angri 3° trat.-1°P**  
**4105373 – Met. S.Felice a C-Angri 3° trat.-2°P**

**(9115013) Variante Met. 4105451 San Felice a Canello - Angri**  
**per inserimento area trappola di Angri**  
**DN 600 (24”), DP 24 bar**

**LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE**  
**(ART. 6, COMMA 9, D.LGS. 152/2006)**

**ANNESSE 1**  
**Certificato Destinazione Urbanistica**



# COMUNE DI ANGRÌ

## Provincia di Salerno

Pratica numero 2023/00424/CDU  
Marca da bollo id n. 01201764257792

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

**LA RESPONSABILE DELLA U.O.C.**  
**PROMOZIONE, SVILUPPO e GESTIONE DEL TERRITORIO**

Vista la domanda di **Ferrini Francesco (C.F. FRRFNC45P10H166I)** presentata in data **10/11/2022** con prot. n° **38356** intesa ad ottenere la destinazione urbanistica alla data odierna/del **12/01/2023** dell'area censita al Catasto di questo Comune con i mappali:

- **Foglio 8 Numero 1709; Foglio 8 Numero 534; Foglio 8 Numero 71;**  
Viste le prescrizioni urbanistiche di cui al vigente Piano Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.50 del 25 luglio 2018;  
Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380;

#### **CERTIFICA**

**che i mappali inclusi nella richiesta sono soggetti alle seguenti prescrizioni urbanistiche:**

**Comune A294 Foglio 8 Particella 1709**  
**COMUNE DI ANGRÌ - PIANO URBANISTICO COMUNALE**  
**DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE**

- **Azzonamento**  
\*E3 - Area agricola di salvaguardia periurbana

- NTA - Art. 32
- NTA - Art. 35

- **Infrastrutture**  
\*Viabilità di progetto (piccola parte)

- NTA - Art. 48

#### **VINCOLI**

- **Rispetto ferroviario**  
\*Fascia di rispetto dalla linea ferroviaria - 30 m - Art. 49 del D.P.R. 753 del 11.07.80 (piccola parte)

- NTA - Art. 50
- NTA - Art. 53

- **Rispetto 10 m dai corsi d'acqua**  
\*Fascia di rispetto dei 10 m dai fiumi e dai canali - L.R.C. 14/82 (piccola parte)

- NTA - Art. 50
- NTA - Art. 56

**Comune A294 Foglio 8 Particella 534**  
**COMUNE DI ANGRÌ - PIANO URBANISTICO COMUNALE**  
**DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE**

- **Azzonamento**  
\*E3 - Area agricola di salvaguardia periurbana

- NTA - Art. 32
- NTA - Art. 35

- **Infrastrutture**  
\*Viabilità di progetto (piccola parte)

- NTA - Art. 48

#### **VINCOLI**

- **Centuriazioni romane**





- **Centuriazione di Pompei (piccola parte)**
  - NTA - Art. 50
  - **Rispetto ferroviario**
    - \* **Fascia di rispetto dalla linea ferroviaria - 30 m - Art. 49 del D.P.R. 753 del 11.07.80**
    - NTA - Art. 50
    - NTA - Art. 53
  - **Rispetto 10 m dai corsi d'acqua**
    - \* **Fascia di rispetto dei 10 m dai fiumi e dai canali - L.R.C. 14/82 (parte)**
    - NTA - Art. 50
    - NTA - Art. 56

**Comune A294 Foglio 8 Particella 71**

**COMUNE DI ANGRÌ - PIANO URBANISTICO COMUNALE  
DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE**

- **Azzonamento**
  - \* **E3 - Area agricola di salvaguardia periurbana**
  - NTA - Art. 32
  - NTA - Art. 35
- **Infrastrutture**
  - \* **Viabilità di progetto (piccola parte)**
  - NTA - Art. 48

**VINCOLI**

- **Centuriazioni romane**
  - \* **Centuriazione di Pompei (piccola parte)**
  - NTA - Art. 50
- **Rispetto ferroviario**
  - \* **Fascia di rispetto dalla linea ferroviaria - 30 m - Art. 49 del D.P.R. 753 del 11.07.80 (maggior parte)**
  - NTA - Art. 50
  - NTA - Art. 53
- **Rispetto 10 m dai corsi d'acqua**
  - \* **Fascia di rispetto dei 10 m dai fiumi e dai canali - L.R.C. 14/82 (parte)**
  - NTA - Art. 50
  - NTA - Art. 56

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti rilasciata negli atti tra vivi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o gestori di pubblici servizi.

Angri, li 22/12/2022




La Responsabile della U.O.C.  
Promozione Sviluppo e Gestione del Territorio  
(ing. Flavia Atorino)





**Comune di Angri**  
PROVINCIA DI SALERNO



Cosimo FERRAIOLI  
Sindaco

Pasquale RUSSO  
Assessore all'Urbanistica

# PUC

## Piano Urbanistico Comunale

L.R.C. 16/2004 - Reg. Reg. n. 5/2011

Approvato con D.C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_

**Responsabile del procedimento  
e progettista**  
ing. Vincenzo FERRAIOLI

**Gruppo di lavoro comunale**  
ing. Flavia ATORINO  
geom. Vincenzo CAGNAZZI

**Analisi territoriale GIS**  
arch. Valentina TALIERCIO

**Coordinamento tecnico - scientifico**  
Università di Napoli - LUPT

*Redazione degli studi specialistici*

**Studio Geologico**  
dott. geol. Antonio D'AMBROSIO

**Studio Agronomico**  
dott. agr. Aldo MAURI

**Zonizzazione Acustica**  
arch. Antonia IRIDE

## 1.11 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- **Ds** (distanza dalle strade)  $\geq$  m 5,00;
- **Sistemazione a verde** opportunamente attrezzato  $\geq$  70% superfici scoperte;
- **Parcheggi privati**  $\geq$  8 mq/posto letto

6. Usi consentiti: UAG/5, UT/5, UTR/1, UTR/2, UTR/3, UTR/4

### **Art. 32 – Il Sistema Naturale e Rurale (6)**

1. Comprende le aree caratterizzate da elementi di elevato valore ecologico e ambientale, nonché le aree che hanno conservato la prevalente utilizzazione agricola, riconducibili alla zona "E" del D.M. n. 1444/1968. In queste aree sono compresi i piccoli nuclei edificati, gli edifici e i manufatti isolati, parte integrante del paesaggio rurale nel quale si trovano.

2. Il PUC riconosce al paesaggio agrario il ruolo di risorsa ecologica-ambientale e la funzione di riequilibrio ambientale dello spazio rurale.

3. Il PUC articola il Sistema Naturale e Rurale nelle seguenti zone:

- **Zona E1:** Area prevalentemente boscata ad elevata naturalità (E1b del PUT);
- **Zona E2:** Area agricola pedemontana ad elevata fragilità (E4 del PUT);
- **Zona E3:** Area agricola di salvaguardia periurbana;
- **Zona E4:** Area agricola produttiva.

4. In tutti gli ambiti ricadenti nel Sistema Naturale e Rurale il PUC si attua mediante intervento diretto.

5. Gli interventi ammissibili secondo le specifiche normative di zona di cui agli articoli seguenti non sono realizzabili se in contrasto con le disposizioni di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico vigente.

6. La trasformazione edilizia dei territori agricoli da parte degli aventi titolo è subordinata all'accertamento documentale, ed eventualmente sul campo, dei seguenti requisiti:

- a) esistenza di un'azienda agricola, o degli altri tipi previsti, ai sensi del D.lgs. n. 99/2004 e ss.mm.ii. e come specificato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 29.02.2008 pubblicata sul BURC n. 15 del 14.04.2008;
- b) redazione di un piano aziendale (P.az.) od un progetto di miglioramento fondiario (P.m.f.), redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e sottoscritto dall'avente titolo, in cui deve essere dimostrata la validità dell'iniziativa agricola presentata, facendo riferimento a: prodotto lordo vendibile, impegno di manodopera, tipologie produttive. Esso deve contenere:
  - qualifica del richiedente, titolo di proprietà, ragione sociale e forma di conduzione dell'azienda;
  - descrizione dettagliata degli indirizzi colturali e produttivi dell'azienda, delle infrastrutture tecniche e di servizio, descrizione della consistenza occupazionale;
  - programma temporale di esecuzione delle opere e dei fabbricati, coordinato con il programma degli investimenti che l'intervento comporta ed il suo collegamento con gli obiettivi prefissati;

- progetto, se necessario, delle opere di sostegno e di difesa necessarie ad assicurare condizioni ottimali di stabilità e compatibilità ambientale nelle aree oggetto di intervento;
  - c) ~~Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'asservimento dei volumi nell'area di un solo Comune.~~ Per le necessità dei soggetti di cui alla lett. a) è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. ~~Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune (parte aggiunta),~~ fatto salvo l'obbligo di disporre nel territorio comunale di Angri di un lotto minimo di superficie pari almeno a mq 3000.
- (6).**

7. Per evitare che le stesse superfici possano essere riutilizzate a fini edificatori, tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi complessivamente per volumi superiori a 500 mc.

8. L'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole è limitata agli interventi realizzati dagli imprenditori agricoli a titolo ~~principale~~ **professionale come definito dalla DGR 339/08 (6)** nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del POR FESR Campania 2014-2020 e o altre funzioni di incentivazione all'imprenditoria di tipo pubblico."

9. È sempre consentita la realizzazione dei muri di recinzione o muri di suddivisione, con i titoli abilitativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, tra confini di proprietà. Le recinzioni devono essere costituite da muratura (discontinua per non ostacolare il corretto deflusso delle acque piovane) per un'altezza non superiore a m 1,00 sormontata da strutture metalliche o altro materiale che consenta la veduta, con altezza complessiva (muro-struttura metallica) non superiore a m 3,00.

Le recinzioni da realizzare lungo il fronte stradale pubblico o di interesse pubblico dovranno essere arretrate rispetto al confine di m 1,50 e la parte risultante dall'arretramento dovrà essere sistemata a marciapiede ad uso pubblico.

*(6) modifica/integrazione introdotta in seguito alla nota n. 22415 del 25.07.2017 del settore Pianificazione e Sviluppo strategico del Territorio - Servizio Sportello Urbanistica della Provincia di Salerno*

### **Art. 33 – Zona E1: Area prevalentemente boscata ad elevata naturalità (zona 1b del PUT) (9)**

1. È costituita da ambiti territoriali solo marginalmente interessati da utilizzazioni antropiche, in cui prevalgono condizioni e dinamiche naturali caratterizzate dalla presenza di boschi. Include le aree percorse da incendi o per le quali si ritengono necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario dei luoghi, finalizzati al restauro del paesaggio e all'incremento del livello di biodiversità.

3. Usi consentiti a riuso di edifici esistenti, legittimamente costruiti o condonati **e/o delle aree agricole (2): UT/5, UT/8 (in particolare fattorie didattiche, UAG/1, UAG/5 UTR/1, UTR/2, UTR/4. (11)**

*(2) modifica/integrazione introdotta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 marzo 2017, in sede di esame e valutazione delle osservazioni pervenute*

*(11) modifiche e integrazioni introdotte con Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 25.06.2018 con cui è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del Reg. Reg. 5/2011, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.*

### **Art. 35 – Zona E3: Area agricola di salvaguardia periurbana (1)(2)(11)**

1. Comprende le aree coltivate contigue alle aree urbanizzate ovvero totalmente o parzialmente intercluse tra più aree urbanizzate, caratterizzate da una elevata frammentazione e polverizzazione delle maglie aziendali.

Svolgono una funzione di filtro e transizione tra le aree urbanizzate e i territori agricoli, al fine di evitare fenomeni di sviluppo lineare e diffuso dell'urbanizzato, di favorire la compattazione della struttura urbana e definire aree cuscinetto di valore agricolo ed ambientale, anche con la funzione di assicurare la connessione a rete tra le aree a più elevata naturalità del territorio rurale aperto, esistenti e potenziali.

2. Gli obiettivi perseguiti dal PUC in tali ambiti sono:

- **la riqualificazione sia naturalistica che agraria mantenendo il loro carattere rurale multifunzionale; (11)**
- la tutela degli ordinamenti colturali esistenti;
- la salvaguardia dei suoli permeabili;
- la conservazione e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario;
- la tutela del territorio dall'espansione e dalla diffusione edilizia;
- la salvaguardia della funzione ambientale e paesaggistica prevalente di aree filtro e di transizione tra le aree urbanizzate e i territori agricoli;
- il risanamento ambientale e la riqualificazione ecologica e paesaggistica delle aree agricole periurbane esistenti;
- la creazione e la valorizzazione di spazi di fruizione sociale in rapporto all'obiettivo di diversificazione ed integrazione delle attività agricole.

3. Sono consentiti:

- la modifica delle colture esistenti secondo le esigenze documentate nel piano di sviluppo aziendale, compatibilmente con gli equilibri ambientali preesistenti;
- la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola, quali strade interpoderali - con esclusione di asfalti, bitumi e simili - di larghezza fino a 3,50 m, muri di sostegno, rampe di raccordo;
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- **la costituzione di aree in parco agricolo e la realizzazione di orti urbani come previsti dal RUEC; (11)**

- **sulle aree incolte (11)**, la realizzazione di spazi dedicati al gioco libero e allo sport privati ad uso pubblico a riuso degli edifici esistenti o con nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di manufatti di servizio (servizi igienici, chioschi, spogliatoi, locali tecnici) e/o impianti sportivi secondo i seguenti parametri:
  - **lotto minimo:** 2.000 mq non già asservito all'edificazione. In caso di asservimento l'edificabilità ulteriore è consentita se risulta una volumetria residua in funzione dell'applicazione del nuovo indice di zona;
  - **Uf** (indice di utilizzazione fondiaria per attrezzature di servizio di impianti sportivi privati ad uso pubblico)  $\leq 0,03$  mq/mq;
  - **Rc** (rapporto di copertura)  $\leq 3\%$  Sf;
  - **Sp** (superficie permeabile)  $\geq 90\%$  Sf;
  - **Parcheggi** interni al lotto di proprietà secondo normativa di settore, e comunque ~~almeno pari~~ **massimo il (1)** 10% della superficie del lotto;
  - le cui eventuali nuove volumetrie e i parcheggi dovranno essere collocate sui margini, in stretta connessione con le esistenti aree edificate.

Per l'edilizia privata esistente, legittimamente costruita o condonata, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, restauro per gli edifici tradizionali, modifiche di destinazione d'uso a fini turistici ed agrituristici e ad attività per il tempo libero legate alla fruizione delle risorse ambientali e paesaggistiche. Attività e destinazioni o sistemazioni diverse eventualmente in atto in edifici, delle quali sia documentata l'esistenza legittima alla data di adozione del PUC sono consentite, con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la vigente normativa.

*3-bis. E' consentito, per una sola volta, l'adeguamento igienico-funzionale degli alloggi – in caso di alloggi sprovvisti di adeguati servizi igienici e/o cucina –con un incremento planovolumetrico del 20% del volume preesistente e comunque con una superficie utile non minore a mq 6,00 e non maggiore di 20 mq, esclusivamente ai fini della realizzazione o dell'ampliamento dei servizi igienici e della cucina. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi esistenti e dovranno rispettare le disposizioni su distanze e distacchi. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale monitorare l'utilizzo di tale intervento per evitare a distanza di tempo il riproporsi degli stessi sul medesimo alloggio (2).*

4. Ai fini della salvaguardia della fascia periurbana e del miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali, non è consentito l'insediamento di nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame, né l'ampliamento di impianti esistenti. Sono altresì vietate la costruzione e l'ampliamento di stalle, porcilaie, pollai e simili.

5. È vietata l'impermeabilizzazione e l'uso improprio dei suoli agricoli salvo che legittimamente realizzati, condonati, previsti dal piano aziendale o assentiti secondo i parametri della presente norma.

6. Esclusivamente ai proprietari imprenditori agricoli a titolo professionale, sono consentite nuove edificazioni, per le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e produttive

dell'azienda agricola opportunamente documentate nel piano di sviluppo aziendale, con i seguenti indici:

- **lotto minimo** = mq 5.000 non già asservito all'edificazione. In caso di asservimento l'edificabilità ulteriore è consentita se risulta una volumetria residua in funzione dell'applicazione del nuovo indice di zona;
- **If ab** (indice di fabbricabilità fondiario abitativo)  $\leq 0,03$  mc/mq;
- **If pert** (indice di fabbricabilità fondiario per pertinenze rurali)  $\leq 0,07$  mc/mq;
- **Ic** (indice di copertura) 0,05 per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, minima distanza minima dai confini mt. 20 per gli allevamenti zootecnici; **(11)**
- **Hm** (altezza massima)  $\leq m$  7,50;
- **Df** (distanza da fabbricati)  $\geq m$  10,00 o in aderenza;
- **Dc** (distanza da confini)  $\geq m$  5,00. Non è consentita edificazione a confine (salvo se confine già edificato, per consentire la costruzione in aderenza);
- **Ds** (distanza dalle strade) si rimanda al RUEC.

7. Per i proprietari conduttori in economia, che non godono dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale, laddove, non esista già un ricovero per gli attrezzi su lotti di almeno 1.000 mq, è consentita la realizzazione di piccoli locali, privi di piano interrato e sottotetto, a titolo precario, per una sola volta, da destinare a deposito di attrezzature di servizio e simili con un'altezza massima di mt. 2.20 ed una superficie utile non superiore a mq 12,00. Tali locali dovranno *avere una struttura leggera a secco in legno o altro materiale, smontabile e rimovibile* **(2)**; essere preventivamente autorizzati in base alla normativa vigente ed eventualmente rimossi a semplice richiesta dell'Amministrazione. Non sono consentite tettoie, baracche e/o altre strutture, anche se precarie.

8. Usi consentiti: UAG/1, UAG/2, UAG/5. A riuso dei fabbricati esistenti, legittimamente costruiti o condonati *e/o delle aree agricole* **(2)**: UT/5, UT/8 (in particolare fattorie didattiche), UAG/3, UAG/5 UTR/1, UTR/2, UTR/4.

**(1)** modifica/integrazione di ufficio introdotta per correzione di errori materiali e/o incongruenze

**(2)** modifica/integrazione introdotta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 marzo 2017, in sede di esame e valutazione delle osservazioni pervenute

**(11)** modifiche e integrazioni introdotte con Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 25.06.2018 con cui è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del Reg. Reg. 5/2011, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

#### **Art. 36 – Zona E4: Area agricola produttiva (2)(11)**

1. Comprende le aree agricole di pregio agronomico, attualmente interessate ed idonee ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta concentrazione, caratterizzate da una varietà di colture pregiate ortive, erbacee ed arboree condotte in maniera intensiva e con più cicli produttivi annui.

- l'incentivazione della mobilità sostenibile (smart mobility) attraverso la realizzazione di percorsi ciclopeditoni. La pista ciclabile dovrà essere continua su gran parte del territorio comunale e potrà, attraverso progetti intercomunali, concorrere alla realizzazione della pista ciclabile dell'Agro. Lungo tali percorsi potranno essere previsti luoghi per la sosta, l'affitto e la manutenzione delle bici;
- il potenziamento delle aree di parcheggio pubblico in prossimità delle principali funzioni urbane e dei principali attrattori;
- la creazione di nodi di scambio intermodale in prossimità della stazione e degli svincoli autostradali.

*3. La realizzazione di interventi interferenti con aree a rischio da frana molto elevato od elevato è subordinata ad uno studio di fattibilità che verifichi tutte le prescrizioni e condizioni previste dal vigente PSAI con particolare riferimento agli art. 12 e 21 - Interventi consentiti in materia di opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico nelle aree a rischio idraulico e da frana Molto Elevato ed Elevato nonché nei relativi Allegati A e B (3).*

*(3) modifica/integrazione introdotta in seguito alle osservazioni formulate dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, Delibera del Comitato Istituzionale n. 21 del 17.01.2017, nell'ambito della VAS art. 13 c.5 del D.lgs. 152/2006*

#### **Art. 48 – Viabilità (2)(8)(9)**

1. Gli interventi di adeguamento di strade esistenti e/o quelli di costruzione di nuove strade riportati nelle tavole del PUC hanno un carattere di direttiva e si attuano in conseguenza dell'inclusione nel "piano operativo" del PUC mediante specifici progetti esecutivi di iniziativa pubblica debitamente approvati e finanziati o, nel caso ricadano all'interno di aree di trasformabilità, attraverso piani attuativi che possono eventualmente proporre soluzioni di tracciato parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale.

2. Il PUC individua oltre alla nuove strade in previsione, anche la viabilità esistente per la quale sono necessari interventi di riqualificazione.

Tali interventi si attuano tramite un progetto unitario predisposto dall'Amministrazione Comunale relativo:

- alla risagomatura della sede stradale, con la riduzione della parte destinata alla mobilità veicolare e l'ampliamento di quella destinata alla mobilità pedonale;
- alla realizzazione di interventi per la moderazione del traffico;
- alla sistemazione delle superfici stradali, dei marciapiedi e degli spazi pedonali e delle eventuali piste ciclabili e, in generale, dello spazio pubblico;
- alla sistemazione degli spazi privati, con prescrizioni specifiche cui i proprietari dovranno adeguarsi;
- alla indicazione degli interventi di arredo urbano e di miglioramento della qualità della segnaletica pubblica e privata.

3. In sede di progettazione delle singole opere, nel rispetto delle relative norme tecniche di settore, è ammesso l'adeguamento dei relativi tracciati senza alcuna procedura di variante

urbanistica, a condizione che non pregiudichi le possibilità edificatorie preesistenti. *Le nuove strade di progetto dovranno avere ampiezza di almeno m 10 (2).*

*3-bis. Ove sia prevista una strada di progetto e/o l'adeguamento della stessa è prescritto l'arretramento di m 10 (1).*

4. Nei tessuti storici è prescritta la conservazione delle pavimentazioni storiche.

5. La progettazione di nuove strade e di nodi di interscambio, nonché gli interventi di riqualificazione della rete stradale esistente, prevedono azioni o interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto paesaggistico delle opere, anche attraverso l'utilizzo di criteri di ingegneria naturalistica. Per opere valutate di maggiore impatto, in particolare per gli interventi in rilevato, dovranno essere previsti interventi di mitigazione e di compensazione ambientale e di riqualificazione territoriale.

6. Fino alla realizzazione delle infrastrutture viarie, sono ammessi la prosecuzione delle attività coltivatrici o delle altre utilizzazioni legittimamente in atto nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo degli edifici e degli altri manufatti esistenti, delle infrastrutture tecnologiche a rete, delle opere di difesa del suolo e simili. La nuova edificazione dovrà rispettare le distanze previste per la zona anche dalla viabilità di progetto.

*6 bis. L'adeguamento della viabilità di collegamento intercomunale in zona pedemontana, fuori dell'area SIC, laddove sia rilevata l'interferenza con aree a rischio da frana molto elevato od elevato, è subordinato ad uno studio di fattibilità che verifichi tutte le prescrizioni e condizioni previste dal vigente PSAI, con particolare riferimento agli artt. 12 e 21 – Interventi consentiti in materia di opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico nelle aree a rischio idraulico e da frana Molto Elevato ed Elevato, nonché nei relativi Allegati A e B. (9)*

7. I percorsi pedonali e i marciapiedi dovranno essere privi di ostacoli per l'intera larghezza in modo da non impedire la fruibilità dei diversamente abili. **(8)**

*(1) modifica/integrazione di ufficio introdotta per correzione di errori materiali e/o incongruenze*

*(2) modifica/integrazione introdotta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 marzo 2017, in sede di esame e valutazione delle osservazioni pervenute*

*(8) Condizioni espresse insieme al parere favorevole dall'ASL Salerno (prot. 26997 del 18.09.2017)*

*(9) Prescrizioni allegate al parere favorevole sulla Valutazione d'Incidenza per il Piano Urbanistico espresso con Decreto n. 169 del 1.12.2017 (prot. n. 37875 del 13.12.2017) sulla base del giudizio della Commissione VIA-VAS-VI espresso nella seduta del 7.11.2017*

#### **Art. 49 - Percorsi ciclo-pedonali (8)**

1. Il PUC incentiva la realizzazione di infrastrutture ciclabili, in grado di garantire la continuità dei percorsi, in sicurezza e di definire una rete capillare, distribuita sul territorio.

2. La definizione di dettaglio della rete ciclabile comunale, nonché la definizione delle "sezioni tipo" è demandata a un progetto attuativo.

3. Nei nuovi insediamenti di cui le presenti norme demandano l'attuazione a PUA, devono prevedere e realizzare percorsi ciclabili predisposti ad innestarsi sulla più ampia rete ciclabile comunale.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI DI TUTELA E VINCOLI

### Art. 50 – Disposizioni di tutela

1. Le disposizioni del PUC sono comunque subordinato alle normative nazionali e regionali vigenti, ed ai piani settoriali di Enti sovraordinati, in materia di tutela dei beni archeologici, culturali e del paesaggio, di salvaguardia delle risorse idriche e di tutela dei corsi d'acqua, di prevenzione del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico, nonché la relativa pianificazione sovraordinata.

2. In virtù dei dispositivi richiamati al comma precedente, a prescindere dalla specifica rappresentazione negli elaborati della zonizzazione PUC, si distinguono aree la cui utilizzazione è limitata da vincoli di inedificabilità assoluta o relativa.

Nel caso in cui una porzione di territorio ricada in più fasce di rispetto, prevale la norma più restrittiva.

### Art. 51 – Fascia di rispetto cimiteriale (2) (6)

1. E' l'area esterna al perimetro del cimitero, costituita dalla una fascia di larghezza costante di 50 metri rispetto alla delimitazione esistente e di progetto, così come individuata e proposta negli elaborati grafici del PUC.

2. All'interno di tale fascia:

- a) non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ai sensi del T.U.LL.SS. n. 1265/1934;
- b) ~~per gli edifici esistenti, legittimamente costruiti, sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo~~ *realizzati, sono consentiti: interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la realizzazione di volumi tecnici e sottotetti termici in conformità al RUEC;*
- c) *per gli edifici legittimamente realizzati è consentito il recupero abitativo dei sottotetti e ai sensi della L.R. 15/2000. (2)*

3. In tale zona, oltre che i normali usi agricoli, è consentita la realizzazione di strade, giardini pubblici e parcheggi - pubblici o di interesse pubblico - scoperti, di chioschi per la vendita di fiori o di oggetti di culto ed onoranze funebri, a titolo precario della superficie massima di 15 mq.

4. ~~Gli interventi di cui al comma precedente subordinati alla costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di una servitù reale di "altius non tollendi", sottoposta alla condizione che il valore delle opere eventualmente realizzate non è indennizzabile nel caso che il Comune deliberi di allargare il cimitero o, comunque, di utilizzare tali aree per funzioni a questo connesse. Nell'atto di costituzione della servitù deve essere esplicitamente menzionato, inoltre, l'obbligo a carico del proprietario di demolire i manufatti realizzati ed a~~

4. Il PUC persegue l'utilizzazione delle fasce di rispetto, al fine di creare spazi di riqualificazione ambientale, con le opportune piantumazioni mediante interventi concordati fra Comune ed Enti gestori delle strade.

5. Sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, recinzioni in conformità alle norme del codice della strada, parcheggi scoperti, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la prosecuzione delle attività agricole.

6. Nelle fasce di rispetto stradali è ammessa anche la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante e l'organizzazione di aree per il lavaggio degli autoveicoli. Sugli edifici eventualmente esistenti, legittimamente costruiti o condonati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo. Sono altresì consentibili esposizioni di automobili o altre merci non deperibili prive di qualunque edificazione, purché le relative insegne, installazioni pubblicitarie e impianti di illuminazione non determinino disturbo alcuno alla sicurezza della circolazione.

*(11) modifiche e integrazioni introdotte con Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 25.06.2018 con cui è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del Reg. Reg. 5/2011, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.*

#### **Art. 53 – Fascia di rispetto ferroviaria**

1. La fascia di rispetto ferroviaria ha ampiezza pari a m 30,00 computata a partire dalla rotaia più esterna (ai sensi del D.P.R. n. 753/1980).

2. Entro tale fascia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie. Per i fabbricati esistenti, legittimamente costruiti o condonati, sono consentiti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma.

3. Il PUC persegue l'utilizzazione delle fasce di rispetto, al fine di creare spazi di riqualificazione ambientale, con le opportune piantumazioni, mediante interventi concordati fra Comune ed Ente gestore della ferrovia.

4. Sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, recinzioni in conformità alle norme del codice della strada, parcheggi scoperti, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la prosecuzione delle attività agricole.

#### **Art. 54 – Fascia di rispetto depuratore**

1. Il PUC individua una fascia di rispetto di in edificabilità assoluta di m 100 dall'impianto di depurazione esistente, ai sensi della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b), d) ed e), della Legge n.319/1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

2. In tale fascia non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai depuratori ed agli impianti tecnologici pubblici.

3. Per i fabbricati esistenti, legittimamente costruiti o condonati, sono consentiti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 55 – Fascia di rispetto elettrodotti**

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed degli obiettivi di qualità prescritti dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 29.08.2003, la distanza da osservare dagli elettrodotti per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati, è determinata, in conformità con quanto disposto dal D.M. del 29.05.2008, come segue:

- bassa tensione m 10,00
- media tensione m 18,00
- alta tensione m 28,00

#### **Art. 56 – Fascia di rispetto dai corsi d'acqua**

1. È vietata ogni nuova costruzione, e le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità dal limite del demanio di m 10 e lungo i fiumi per una fascia di m 50 al di sotto dei 500 m s.l.m., ai sensi del punto 1.7 dell'Allegato alla L.R. 14/82.

In tali fasce sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la prosecuzione delle attività agricole.

2. Nella fascia di 150 metri dalle sponde e dagli argini di fiumi, torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 42/2004.

#### **Art. 57 - Vincolo archeologico (Legge n. 1089/1939)**

1. Nelle aree sottoposte a vincolo archeologico o segnalate per il loro interesse archeologico è consentita la prosecuzione delle attività urbane, produttive, agricole o forestali in atto.

2. È fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori degli immobili ricadenti in aree soggette a vincolo archeologico, di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva approvazione.

3. Sugli edifici legittimamente esistenti ricadenti nelle aree segnalate per il loro interesse archeologico sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo. Per tali interventi è in ogni caso necessaria una preventiva comunicazione alla Soprintendenza.

4. I tracciati storici esistenti devono essere conservati nella loro giacitura originaria, fatti salvi eventuali scostamenti motivati dalla documentazione storica e dal rilievo dello stato di fatto. Laddove i tracciati storici coincidano con sentieri, strade poderali ed elementi della rete viaria, è fatto obbligo di mantenere i connotati di finitura originari, ove conservati e riconoscibili, con particolare riferimento a:

- muretti di contenimento;
- tracce della pavimentazione in ciottoli, selciato, lastre in pietra;
- filari e altre sistemazioni vegetali.

5. A meno degli interventi da realizzare in condizioni di emergenza per la incolumità pubblica, nelle aree tutelate e indiziate ogni intervento edilizio ed infrastrutturale, ogni opera superficiale, compresi gli interventi di bonifica o per scoli di acque e canali, ovvero per

